

# Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni *di whistleblowing*

D-Orbit S.p.A.	
Preparato da	Partners for Innovation S.r.l. (p4I) – Consulente GDPR e DPO
Verificato da	Area Legal
Approvato da	Organismo di Vigilanza

**COMPANY CONFIDENTIAL**

## INDICE

<b>1.</b>	<b><u>SCOPO</u></b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b><u>MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA</u></b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b><u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b> .....	<b>3</b>
<b>3.1.</b>	<b><u>AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO</u></b> .....	<b>3</b>
<b>3.2.</b>	<b><u>AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO</u></b> .....	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b><u>DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u></b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b><u>TERMINI E DEFINIZIONI</u></b> .....	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b><u>LE SEGNALAZIONI INTERNE: IL MODELLO DEFINITO DA D-ORBIT S.P.A.</u></b> .....	<b>5</b>
<b>6.1.</b>	<b><u>STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO: LA PIATTAFORMA INFORMATICA</u></b> .....	<b>5</b>
<b>6.2.</b>	<b><u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u></b> .....	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b><u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA</u></b> .....	<b>7</b>
<b>7.1.</b>	<b><u>IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA</u></b> .....	<b>7</b>
<b>7.2.</b>	<b><u>FORME E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE</u></b> .....	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b><u>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</u></b> .....	<b>8</b>
<b>8.1.</b>	<b><u>LA FASE DI PREVALUTAZIONE</u></b> .....	<b>8</b>
<b>8.2.</b>	<b><u>LA FASE ISTRUTTORIA</u></b> .....	<b>9</b>
<b>9.</b>	<b><u>LE SEGNALAZIONI ESTERNE – IL CANALE ANAC</u></b> .....	<b>10</b>
<b>10.</b>	<b><u>GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</u></b> .....	<b>10</b>
<b>10.1.</b>	<b><u>IL DIRITTO DI RISERVATEZZA</u></b> .....	<b>11</b>
<b>10.2.</b>	<b><u>DIVIETO DI RITORSIONE</u></b> .....	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b><u>SANZIONI DISCIPLINARI</u></b> .....	<b>13</b>
<b>12.</b>	<b><u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u></b> .....	<b>13</b>
	<b><u>ALLEGATI</u></b> .....	<b>15</b>
	<b><u>ALLEGATO I - VERBALE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING</u></b> .....	<b>16</b>
	<b><u>ALLEGATO II – LE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PROCEDURA (ITALIA)</u></b> .....	<b>18</b>
	<b><u>ALLEGATO III - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'ISTRUTTORE</u></b> .....	<b>20</b>
	<b><u>ALLEGATO IV - MANUALE DOCSWEB WHISTLEBLOWING</u></b> .....	<b>21</b>

### COMPANY CONFIDENTIAL

## 1. SCOPO

Consapevole del fatto che l'etica aziendale richiede una *governance* basata su fiducia, trasparenza ed integrità, **D-Orbit S.p.A.** (di seguito anche "**D-Orbit**" o "**la Società**") incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno della Società.

A tal fine, la Società ha redatto ed approvato la presente **Procedura**, parte integrante del corpo normativo interno previsto dal **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** e dal **Codice Etico**, con l'intento di consentire al proprio Personale e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, D-Orbit definisce i principi e le regole nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla **Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

I soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente Procedura sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni Responsabile di Funzione ha la responsabilità di garantire il rispetto della presente Procedura. Ogni eventuale scostamento dall'effettiva operatività della Procedura è sottoposto a sanzione.

## 2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è soggetta ad approvazione dell'organo amministrativo di **D-Orbit**.

Il medesimo organo amministrativo può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

La procedura è resa disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite sito internet aziendale, nella sezione WHISTLEBLOWING consultabile al link <https://www.dorbit.space> nella sezione dedicata reperibile nel footer del sito per tutti i soggetti interessati;
- tramite Intranet Aziendale.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

D-Orbit considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. Per un dettaglio puntuale degli ambiti rilevanti per le Segnalazioni, si rinvia all'*Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura*.

### 3.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Dal punto di vista dei soggetti tutelati, la presente Procedura distingue il **whistleblower** (o segnalante in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni avvenute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, da **altri soggetti** che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Nella prima categoria rientrano:

- i lavoratori subordinati, anche durante il periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società;
- i tirocinanti, anche non retribuiti;

#### COMPANY CONFIDENTIAL

- gli azionisti e membri dell'Organismo di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto);
- ex dipendenti della Società;
- candidati ad una posizione lavorativa presso la Società, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

Nella seconda categoria rientrano:

- i facilitatori;
- le persone che sono collegate al segnalante e che potrebbero subire ritorsioni nel contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che hanno con il segnalante stesso un rapporto abituale e ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Si precisa che la Procedura si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico con la società non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nella fase di selezione o, comunque, precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 4. DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente Procedura è redatta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, anticorruzione e protezione dei dati personali ed è conforme, inoltre, ai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale.

La procedura è inoltre complementare al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di D-Orbit S.p.A.

Ambito	Riferimenti normativi
Unione Europea	<b>DIRETTIVA (UE) 2019/1937</b> DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
	<b>REGOLAMENTO (UE) 2016/679</b> DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Italia	<b>Codice della Privacy</b> D.Lgs. n. 196/2003, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.
	<b>DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24</b> Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
	<b>DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231</b> Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

#### COMPANY CONFIDENTIAL

	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b> adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, finalizzato alla prevenzione della commissione di particolari tipologie di reati in ambito d'impresa.
	<b>Delibera n. 311 del 12 luglio 2023</b> Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
	<b>Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac</b> in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Delibera n. 301 del 12 luglio 2023).

## 5. TERMINI E DEFINIZIONI

Termine	Definizione
<b>Segnalante, persona segnalante o Whistleblower</b>	Persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.
<b>Segnalazione</b>	Comunicazione scritta o orale (in termini di trascrizione Speech to text in real-time), effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'Organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>Comitato di Segnalazione</b>	Organo autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. Secondo il Modello D-Orbit, il Comitato è composto da n. 3 componenti dell'Organismo di Vigilanza.
<b>Facilitatore</b>	Persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.
<b>Persona coinvolta</b>	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
<b>Violazione</b>	Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell' <u>Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura.</u>
<b>Piattaforma</b>	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

## 6. LE SEGNALAZIONI INTERNE: IL MODELLO DEFINITO DA D-ORBIT S.P.A.

### 6.1. STRUMENTI A SUPPORTO DEL PROCESSO: LA PIATTAFORMA INFORMATICA

Nel definire il proprio Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, la Società ha scelto di adottare una **Piattaforma per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle**

**COMPANY CONFIDENTIAL**

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM  
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT  
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €  
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

**segnalazioni** in grado altresì di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: [WHISTLEBLOWING PLATFORM](#).

Ai sensi della presente Procedura, ogni segnalazione interna così come ogni successiva comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma, nella quale verrà inserita ed archiviata tutta la documentazione della pratica.

La Piattaforma, che **consente di inviare segnalazioni anonime**, permette agli utenti di dialogare con il Segnalante nel corso degli accertamenti interni.

Ciascun utente è in possesso di credenziali univoche di accesso che è tenuto a custodire in modo sicuro e non rivelare a terzi.

Nel disegno del Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, la Società ha individuato e puntualmente profilato tutti gli utenti con accesso alla piattaforma, sulla base dei 2 livelli autorizzativi riportati nella seguente tabella.

Profilo autorizzativo	Definizione
<b>Canale Diretto</b>	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società e ha un duplice ruolo: <ul style="list-style-type: none"><li>• svolgere le prime valutazioni dei fatti esposti al fine di valutarne la procedibilità, nonché di avviare eventuali interlocuzioni con il Segnalante per la raccolta di informazioni integrative;</li><li>• svolgere le attività istruttorie e di gestione della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, compresa la chiusura della stessa.</li></ul>
<b>Istruttore</b>	Profilo autorizzativo che permette di accedere alla piattaforma ed intervenire come supporto nella fase di istruttoria qualora richiesto dal Canale Diretto o dal Canale Alternativo.

## 6.2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nell'*Allegato II - Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura* della presente Procedura.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Comitato di Segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato di Segnalazione e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

A titolo esemplificativo le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'area / settore dell'azienda a cui si riferisce la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;
- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- generalità dell'eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;

### COMPANY CONFIDENTIAL

- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti a supporto che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti<sup>1</sup>.

**Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione, come individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato di Segnalazione, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.**

**Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.**

## 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 7.1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Canale Diretto per la ricezione e la gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (anche “OdV”). L'OdV ha il compito di:

- verificare e assicurare il corretto funzionamento del processo di ricezione e gestione delle segnalazioni;
- svolgere le valutazioni preliminari di procedibilità, ammissibilità e fondatezza delle segnalazioni fornire riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione;
- dirigere e coordinare lo svolgimento dell'istruttoria, volta ad accertare i fatti oggetto della Segnalazione, avvalendosi degli strumenti e delle tecniche disponibili e conformi alle norme vigenti;
- disporre la chiusura delle indagini e fornire riscontro al Segnalante dell'esito della segnalazione;
- attivare e supportare il management e le direzioni aziendali nell'implementazione di misure correttive/di mitigazione e nell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno dei componenti dell'OdV, lo stesso dovrà essere estromesso dalla gestione della segnalazione, che sarà appannaggio degli altri componenti dell'Organismo.

### 7.2. FORME E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente (Canale Diretto) e può essere effettuata, in via privilegiata, in **forma scritta**, con le modalità informatiche descritte nell'Allegato IV - Manuale DocsWeb Whistleblowing (disponibile sulla pagina del Sito Web della Società dedicata al whistleblowing e sulla Intranet Aziendale).

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice alfa-numeric (c.d. Identificativo Segnalante) e password.

<sup>1</sup> Linee Guida ANAC: paragrafo 2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni: “È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si precisa che, tramite apposito disclaimer nella piattaforma, il Segnalante viene informato dell'importanza del codice alfanumerico e della password.

Infatti, la password scelta prima della conferma di inserimento sarà legata univocamente alla segnalazione trasmessa e, insieme all'identificativo di segnalazione rilasciato, sarà la chiave per poter successivamente accedere alla piattaforma e monitorare l'avanzamento della segnalazione.

In caso di smarrimento il Segnalante non potrà accedere alla segnalazione.

In alternativa, la segnalazione può essere trasmessa mediante raccomandata, inserendola in due buste chiuse includendo:

- nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, l'oggetto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "Riservata all'Organismo di Vigilanza di D-Orbit S.p.A.", trasmessa al seguente indirizzo postale: Viale Risorgimento n. 57, 22073 - Fino Mornasco (CO).

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la stessa può essere fatta in forma orale attraverso:

- sistema disponibile all'interno della Piattaforma di trascrizione Speech-to-Text in *real-time* (che non effettua registrazione della segnalazione), previo consenso esplicito della persona segnalante. La stessa potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione prima di procedere all'invio della segnalazione.
- incontro diretto fissato con il Comitato di Segnalazione su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole e presso le sedi della Società. In caso di incontro diretto, su richiesta del Segnalante, il verbale (redatto previo consenso del segnalante) potrà essere da quest'ultimo verificato, rettificato e confermato mediante la propria sottoscrizione (cfr. *Allegato I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing*).

**Un soggetto interno al Comitato di Segnalazione può guidare il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione ed archiviazione della stessa. Chi fornisce supporto al Segnalante NON può mantenere il codice alfa-numerico e la relativa chiave della segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.**

## 8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Comitato di Segnalazione è responsabile della fase di prevalutazione della segnalazione e:

- a) rilascia al Segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le **interlocuzioni** con il Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) **dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute**, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e alla presente Procedura, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto.

### 8.1. LA FASE DI PREVALUTAZIONE

La fase di Prevalutazione si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa non rientri nell'ambito oggettivo della presente Procedura e manchino le condizioni di procedibilità (cfr. *Allegato II - Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura*);
- con l'apertura della FASE di ISTRUTTORIA, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

#### COMPANY CONFIDENTIAL



## 8.2. LA FASE ISTRUTTORIA

Il Comitato di Segnalazione è responsabile della fase istruttoria, in cui è supportato da **Soggetti Istruttori**<sup>2</sup> di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione.

Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Comitato di Segnalazione, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al par. 10.1. (*"Il Diritto di Riservatezza"*).

Ogni istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (*Allegato III - Dichiarazione di impegno dell'Istruttore*).

La fase istruttoria rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione. Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione. Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La fase istruttoria interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile, che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati.

In tale Report, verrà dato atto:

- delle evidenze raccolte;
- delle informazioni assunte;
- dei fatti accertati;
- delle azioni intraprese per l'istruttoria;
- eventuali azioni mitigative e/o correttive.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

---

<sup>2</sup>Gli istruttori sono soggetti che possono intervenire nella fase di istruttoria, qualora deciso dal Comitato di Segnalazione, per fornire supporto allo stesso nell'espletamento delle attività di verifica. È possibile coinvolgere soggetti, interni o esterni (es. esperti, periti o il personale di altra Società del Gruppo), competenti rispetto alla specifica segnalazione.

**COMPANY CONFIDENTIAL**

Durante tutta la fase istruttoria, il Comitato di Segnalazione continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo status di lavorazione della segnalazione, utilizzando la c.d. "chiave" che è costituita da:

- a. token (anche detto "identificativo della segnalazione"), che viene generato all'esito dell'invio della segnalazione;
- b. password scelta dallo stesso prima della conferma di inserimento.

**Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Comitato di Segnalazione dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.**

**In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Comitato di Segnalazione comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.**

## 9. LE SEGNALAZIONI ESTERNE – IL CANALE ANAC

La Società rende noto che presso l'ANAC è attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b. persona Segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, l'Organizzazione non darebbe efficace seguito ovvero ritiene che la stessa segnalazione possa determinare il rischio concreto di ritorsione;
- c. persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Indicazioni circa il servizio dedicato al "whistleblowing" sono disponibili sul Sito Istituzionale ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 10. GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, D-Orbit S.p.A. non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

### COMPANY CONFIDENTIAL

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio in seguito e nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura);
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi<sup>3</sup> che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui alla presente Procedura non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile del Segnalante, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

### 10.1. IL DIRITTO DI RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della **riservatezza del soggetto Segnalante** viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della persona segnalante potrebbe essere rilevata solo nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato<sup>4</sup>;
- nell'ambito di procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta<sup>5</sup>.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso e comunicargli in forma scritta le ragioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

---

3 Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

4 Cfr. Art. 12 comma 5, secondo periodo, D.lgs. n. 24/2023.

5 Cfr. Art. 12 comma 6, D.lgs. n. 24/2023.

#### COMPANY CONFIDENTIAL

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

## 10.2. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito da D-Orbit S.p.A., in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, impone l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si intende per ritorsione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- a. il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b. il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c. la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/danno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente - dalla persona segnalante.

### COMPANY CONFIDENTIAL

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato (cfr. par. 3.2. “Ambito di applicazione soggettivo”) ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC (cfr. par. 9 “Le segnalazioni esterne: il canale ANAC”). È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la normativa garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

## 11. SANZIONI DISCIPLINARI

La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di D-Orbit S.p.A., del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo e colpa grave.

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto<sup>6</sup>, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, D-Orbit S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati ed assicura il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., nonché secondo quanto indicato dai provvedimenti delle Autorità Competenti (Garante per la Protezione dei dati Personali, *European Data Protection Board*, ecc.) in materia di protezione dei dati personali:

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie

---

<sup>6</sup> Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni degli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

### COMPANY CONFIDENTIAL

di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;

- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è definito dalla normativa in anni 5 dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
- la designazione dei componenti del Canale Diretto nonché del personale, degli istruttori interni alla Società coinvolti nella gestione delle segnalazioni quali autorizzati il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.2 – *quaterdecies* del Codice Privacy e dell'art. 29 GDPR;
- l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del GDPR relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni effettuato mediante la Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;
- la designazione, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, del fornitore della Piattaforma IT per la ricezione delle segnalazioni di whistleblowing.

**COMPANY CONFIDENTIAL**

**ALLEGATI**

1. *ALLEGATO I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing*
2. *ALLEGATO II – Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura (ITALIA)*
3. *ALLEGATO III - Dichiarazione di impegno dell'istruttore*
4. *ALLEGATO IV – Manuale DocsWeb Whistleblowing*



**COMPANY CONFIDENTIAL**

**ALLEGATO I - VERBALE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING**  
**(EFFETTUATE IN MODALITÀ ORALE IN OCCASIONE DI INCONTRO DIRETTO)**

**SCHEDA SEGNALAZIONE**

*Numero Segnalazione*

**Data della Segnalazione** \_\_\_\_\_

**Modalità di ricezione della Segnalazione** \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE DEL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

**RISULTATO ANALISI PRELIMINARE**

**ALTRI SOGGETTI COINVOLTI**

**ESITO ISTRUTTORIA**

**ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO**

**COMPANY CONFIDENTIAL**



Data

---

Firma

---



**COMPANY CONFIDENTIAL**

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM  
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT  
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €  
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★

## ALLEGATO II – LE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PROCEDURA (ITALIA)

D-Orbit S.p.A. considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

### A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori <sup>7</sup>:

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

### B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno<sup>8</sup>;
- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

### C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;

### D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:

- xvi. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001;
- xvii. Codice Etico;
- xviii. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, etc.).

### Esclusioni dall'ambito oggettivo

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**, nonché di **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

<sup>7</sup> Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

<sup>8</sup> Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

#### COMPANY CONFIDENTIAL

**A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura.** Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura non sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al D.lgs. n. 24/2023, Parte II);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico<sup>9</sup>;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- g) materia di procedura penale.

---

<sup>9</sup> È prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

### ALLEGATO III - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'ISTRUTTORE

Il sottoscritto, (nome/cognome) \_\_\_\_\_ (di seguito: "**Persona informata della segnalazione**"), sotto la propria esclusiva responsabilità

#### DICHIARA

- a. di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione avente ad oggetto informazioni di condotte illecite (cod. id segnalazione: \_\_\_\_\_) ai fini dell'espletamento di specifici atti di istruttoria;
- b. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a mantenere il vincolo di riservatezza a cui il sottoscritto é tenuto nell'espletamento del mandato, sia in merito all'identità della persona segnalante che di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nonché dei fatti oggetto della segnalazione;
- c. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a garantire il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante o di ogni altro soggetto che abbia anche solo facilitato la segnalazione, o che sia collegato al Segnalante dal rapporto di lavoro o da un rapporto affettivo/di parentela.
- d. di essere consapevole di avere assunto il ruolo di Persona informata della segnalazione e che, come tale, la violazione dell'obbligo di riservatezza e di ritorsione costituiscono causa di applicazione di sanzione sia da parte della Società che dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), come riportato nella Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (cfr. par. 11 "*Sanzioni Disciplinari*");
- e. di avere letto, conoscere ed accettare il contenuto della Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito.

(luogo), (data)

(firma)

---

#### COMPANY CONFIDENTIAL

#### **ALLEGATO IV - MANUALE DOCSWEB WHISTLEBLOWING**

Il Manuale per l'invio della segnalazione di whistleblowing è consultabile accedendo alla Intranet Aziendale e al Sito Internet <https://www.dorbit.space> nella sezione dedicata reperibile nel footer del sito.



**COMPANY CONFIDENTIAL**

D-ORBIT S.p.A. | DORBIT.SPACE | D-ORBIT@PEC.DEORBITALDEVICES.COM  
Registered Office and Headquarters: Viale Risorgimento, 57 22073 Fino Mornasco (CO) IT  
VAT and Como-Lecco Business Register n. IT07373150965 | Paid Share Capital 114,607.00 €  
Certifications: UNI EN ISO 9001 EN 9100 | Benefit Corporation | Rating di Legalità ★★★